

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1294

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERIONI, FORLANI, SABBATINI, MANFREDI MANFREDO,  
STEGAGNINI, MORAZZONI, MARABINI, FACONIO, ROS-  
SI, DE POI, DAL CASTELLO, SCAJOLA, RADI, PEZZATI,  
CARAVITA**

*Presentata il 22 gennaio 1980*

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Sino a venti anni fa la raccolta del tartufo era una attività economicamente irrilevante, ma nel prosieguo di tempo ha acquistato una considerevole importanza soprattutto nelle regioni del Piemonte, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo.

Con la legge 17 luglio 1970, n. 568, si è cercato di regolamentare la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La sempre maggiore remunerazione del tartufo ha dilatato considerevolmente il numero degli addetti alla ricerca per cui la legislazione vigente apparve immediatamente inadeguata a colpire i fraudolenti che soprattutto nella raccolta del tartufo nero diedero inizio ad un autentico

massacro delle tartufaie. Le pene irrisorie non hanno frenato né i bracconieri né gli inesperti.

Per i motivi sopra esposti si sono rese necessarie alcune modifiche alla legge 27 luglio 1970, n. 568.

Senza entrare nel merito dei singoli articoli vogliamo ricordare le più rilevanti variazioni apportate:

1) per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di tessera fornita di generalità e fotografia e per il suo rilascio il richiedente deve dimostrare di essere a conoscenza di nozioni forestali genetico naturali del tartufo e conoscenza generale della legge.

(Attualmente chiunque e senza nessuna preparazione può ottenere il permesso di ricercatore);

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) il presidente della Giunta regionale, su proposta del presidente delle comunità montane, può vietare la raccolta dei tartufi, in quei settori del territorio nei quali venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra muschio e radici delle piante componenti il bosco.

(Questa proposta si è resa necessaria onde evitare l'estinzione delle tartufaie esistenti);

3) è vietata la raccolta dei tartufi durante la notte, la lavorazione dei pianelli e la raccolta dei tartufi non maturi.

(Tale aggiuntiva è stata proposta perché si è individuato in questi fattori la rilevante diminuzione del tartufo negli ultimi anni);

4) l'inizio e la fine della raccolta viene decretata dai presidenti delle comunità montane previo parere dei sindaci e di una commissione di ricercatori e dopo avere consultato i dati forniti dalla stazione meteorologica più vicina;

5) la vigilanza è stata rafforzata rispetto alla legge n. 568 prevedendo che venga affidata agli agenti del corpo forestale, alle guardie venatorie del corpo forestale, agli organi di polizia municipale,

ai cantonieri provinciali e comunali, nonché alle guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi e enti che abbiano per fine, la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Le sanzioni già previste dalla attuale legge vengono raddoppiate e qualora la medesima persona incorra nella stessa violazione di legge è soggetto al ritiro del tesserino per anni due;

6) per quanto riguarda i contributi e i mutui previsti dalla legge n. 910 si è specificato che anche le comunità montane possono usufruire al fine di programmare indagini scientifiche sulla genetica del tartufo e sui nuovi metodi di conservazione nonché sulle produzioni di piantine tartufigene per l'impianto e la conservazione di tartufaie artificiali;

7) si è previsto, inoltre, che i programmi regionali di forestazione, per le zone interessate stabiliscano l'impianto di boschi con la presenza di almeno 300 piantine tartufigene per ettaro.

Tale proposta di legge viene in definitiva ad evitare che la raccolta indisciplinata si trasformi in totale sterminio delle tartufaie, che significherebbe non solo un notevole danno economico per le nostre zone, ma un ulteriore colpo inferto al nostro patrimonio ambientale di inestimabile valore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

All'articolo 2 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'esame deve essere effettuato a cura dei laboratori provinciali di igiene e profilassi della provincia in cui è avvenuta la contestazione mediante il rilascio di certificazione scritta ».

## ART. 2.

L'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno che abbia eseguito adeguati lavori di impianto di tartufo artificiali, riconosciute con apposito collaudo da parte dei competenti organi regionali, può riservarsela, con l'apposizione di tabelle e pagando una equa imposta (prevista dall'UTE per le colture specializzate) ed in rapporto agli ettari di terreno che intende a tabellare. Le tabelle devono essere poste ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che esse siano visibili da ogni punto di accesso, e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra " Raccolta di tartufi riservata " ».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dall'articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 ».

## ART. 3.

L'articolo 4 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« I titolari di aziende agricole o forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e ricercatori possono

costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.

Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi è riservata ai soci del consorzio stesso, nonché ai membri delle rispettive famiglie, purché provvisti di regolare tesserino come previsto all'articolo 6 qualora vengano eseguiti adeguati lavori di impianti di tartufaie artificiali. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate dal precedente articolo ».

#### ART. 4.

L'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« I consorzi costituiti a norma del precedente articolo perseguono anche i seguenti scopi:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;

b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

d) tutela ed incremento della coltura del prodotto.

I consorzi e le comunità montane possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modificazioni e integrazioni nonché dei contributi e mutui previsti dalle regioni e dalle leggi per i territori montani, per indagini scientifiche sulla genetica del tartufo e nuovi metodi di conservazione, sulla produzione di piantine tartufigene e per l'impianto e la conservazione di tartufaie artificiali.

Per le materie trasferite e delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le re-

gioni predisporranno una cartografia in scala 1:25.000, identificando in essa le zone interessate alla tartuficoltura.

È fatto d'obbligo prevedere, nei programmi regionali di forestazione, per le zone interessate alla tartuficoltura di cui al comma precedente, l'impianto di boschi con la presenza almeno di 300 piantine tartufigene ad ettaro ».

#### ART. 5.

L'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di una autorizzazione scritta (tesserino) rilasciata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di residenza del richiedente, dietro presentazione di domanda in carta legale e da ricevuta di versamento per l'importo stabilito dall'articolo 22 della presente legge.

Per ottenere il rilascio del tesserino il richiedente deve dimostrare di essere a conoscenza di nozioni forestali di genetica naturale del tartufo e conoscenza generale della legge. Sul tesserino debbono essere riportate le generalità e fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Qualora il tesserino venga richiesto da persona minore di anni 18 necessita una regolare autorizzazione rilasciata dall'esercitante la patria potestà.

La ricerca del tartufo deve essere effettuata solo con l'ausilio del cane o del maiale.

I cani per la ricerca dei tartufi debbono essere iscritti presso il comune di residenza del proprietario del cane su apposito registro comunale nel quale dovranno essere riportate la razza e le caratteristiche morfologiche del cane.

Il comune interessato rilascerà un piastrino con la scritta « Cane da tartufo » per il loro facile riconoscimento.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi dovranno essere subito riempite con la terra prima estratta, e il terreno regolarmente conguagliato ».

## ART. 6.

L'articolo 8 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Le comunità montane sentite i sindaci dei comuni interessati sono autorizzate a disciplinare la raccolta di ciascuna specie e varietà di tartufo in armonia con le disposizioni della presente legge.

Il presidente della giunta regionale su proposta del presidente della comunità montana, previa deliberazione della giunta medesima, può vietare la raccolta dei tartufi in quei settori del territorio nei quali, su proposta dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste, venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante componenti il bosco. La vendita al pubblico dei tartufi può essere fatta soltanto nei luoghi autorizzati dalla autorità comunale sentita la comunità montana ».

## ART. 7.

Per la raccolta dei tartufi è fatto divieto usare: vanghe, zappe o altri mezzi che possono provocare il danneggiamento della conservazione della specie, nonché effettuare la raccolta dei tartufi durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole mediante l'impiego di lampade o altri mezzi di illuminazione.

È vietato inoltre:

- 1) la lavorazione andante dei pianelli;
- 2) la raccolta dei tartufi non maturi;
- 3) la conservazione del prodotto immaturo in recipienti al fine di farlo maturare, impoverendo così la diffusione delle spore;
- 4) l'apertura di buche a caso senza che sia localizzata la presenza del tartufo da parte del cane o maiale.

## ART. 8.

I presidenti delle comunità montane stabiliscono l'inizio e la fine della raccolta previo parere dei sindaci e di una commissione di ricercatori e dopo aver consultato dati forniti dalla stazione meteorologica più vicina alla comunità montana.

Le ordinanze relative dovranno essere emanate annualmente entro il 1° settembre di ogni anno.

Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa a cura della comunità montana all'Ispettorato ripartimentale delle foreste e a tutti i comandi stazione forestali interessati alla circoscrizione territoriale.

## ART. 9.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di fare rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, i cantonieri comunali e provinciali, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi e da enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Il servizio di vigilanza degli agenti giurati sarà coordinato dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

## ART. 10.

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una som-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione.

## ART. 11.

I verbali di accertamento delle trasgressioni debbono essere trasmessi allo Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Alle infrazioni amministrative di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

## ART. 12.

Le Regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

I fondi iscritti a carico di detto capitolo dovranno essere impiegati per concedere contributi e mutui ad enti ed associazioni per gli scopi previsti dall'articolo 5, lettera e).

## ART. 13.

Le Regioni per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge da quelle regionali in materia sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui al primo comma del presente articolo. La suddetta tassa sarà soggetta a rinnovo annuale. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.



## ART. 14

Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto. Le violazioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000.

Qualora la medesima persona incorra nella stessa violazione di legge è soggetta oltre che al pagamento delle pene pecuniarie previste, anche al ritiro del tessero per anni 2. Presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste dovrà essere istituito apposito schedario nominativo. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza. Per dette violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 200.000 salvo non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

Per la violazione degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale dovrà essere trasmessa alla Pretura competente per territorio.